



L. 23-12-2000 n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.

(commento di giurisprudenza)

Articolo 80. (*Disposizioni in materia di politiche sociali*)

1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002, ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 30 giugno 2007, fermi restando gli stanziamenti già previsti: ⁽¹⁶¹⁾

a) i comuni individuati ai sensi dell'*articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237*, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento;

b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato *decreto legislativo n. 237 del 1998* si applica anche ai comuni compresi nei territori per i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000, i patti territoriali di cui all'*articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, e successive modificazioni, che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno aderito e che comprendono comuni già individuati o da individuare ai sensi dell'*articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1998*.

2. Dopo il comma 4 dell'*articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53*, è aggiunto il seguente:

"4-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'*articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, accertata ai sensi dell'*articolo 4, comma 1, della legge medesima* da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'*articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del 1992* per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'*articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo".

3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'*articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381*, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915*, come sostituita dalla *tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834*, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

4. Il comma 3 dell'*articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, è sostituito dal seguente:

"3. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilità, per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire".

5. L'assegno di cui all'*articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal presente articolo, e come interpretato ai sensi del comma 9, è concesso, nella misura e alle condizioni previste dal medesimo articolo 65 e dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui al *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109*, e successive modificazioni, nei quali siano presenti il richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci per gli assegni da concedere per l'anno 2001 e successivi.

7. La potestà concessiva degli assegni di cui agli *articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, e successive modificazioni, può essere esercitata dai comuni anche in forma associata o mediante un apposito servizio comune, ovvero dall'INPS, a seguito della stipula di specifici accordi tra i comuni e l'Istituto medesimo; nell'ambito dei suddetti accordi, sono definiti, tra l'altro, i termini per la conclusione del procedimento, le modalità dell'istruttoria delle domande e dello scambio, anche in via telematica, dei dati relativi al nucleo familiare e alla situazione economica dei richiedenti, nonché le eventuali risorse strumentali e professionali che possono essere destinate in via temporanea dai comuni all'INPS per il più efficiente svolgimento dei procedimenti concessori.

8. Le regioni possono prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile di cui all'*articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, e successive modificazioni, può essere esercitata dall'INPS a seguito della

stipula di specifici accordi tra le regioni medesime ed il predetto Istituto. Negli accordi possono essere definiti, tra l'altro, i rapporti conseguenti all'eventuale estensione della potestà concessiva ai benefici aggiuntivi disposti dalle regioni con risorse proprie, nonché la destinazione all'INPS, per il periodo dell'esercizio della potestà concessiva da parte dell'Istituto, di risorse derivanti dai provvedimenti attuativi dell'*articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998*.

9. Le disposizioni dell'*articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, si interpretano nel senso che il diritto a percepire l'assegno spetta al richiedente convivente con i tre figli minori, che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni di attuazione.

[10. Le disposizioni dell'*articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, e dell'*articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488*, si interpretano nel senso che ai trattamenti previdenziali di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità erogati ai sensi dell'*articolo 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204*, e successive modificazioni, nonché gli altri trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità. ^{(162) (171)}]

[11. L'importo dell'assegno di cui all'*articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, e successive modificazioni, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio 2001, è elevato da lire 300.000 mensili a lire 500.000 nel limite massimo di cinque mensilità. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui all'*articolo 49, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488*. ^{(162) (172)}]

12. La disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'*articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, si interpreta nel senso che l'estensione ivi prevista della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente. ⁽¹⁷³⁾

13. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'*articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni, è incrementato di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002.

14. Una quota del Fondo di cui al comma 13, nel limite massimo di lire 10 miliardi annue, è destinata al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscono un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio. Una quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 3 miliardi, viene destinata alle famiglie nel cui nucleo siano comprese una o più persone anziane titolari di assegno di accompagnamento, totalmente immobili, costrette a letto e bisognose di assistenza continuativa di cui la famiglia si fa carico. Un'ulteriore quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 20 miliardi, è destinata al cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con propri decreti definisce i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al presente comma, nonché per la verifica delle attività svolte. ⁽¹⁶⁹⁾

15. Nell'anno 2001, al fondo di cui all'*articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269*, è attribuita una somma di 20 miliardi di lire, ad incremento della quota prevista dal citato comma 2, per il finanziamento di specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime dei reati ivi previsti. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e della sanità, provvede con propri decreti, sulla base delle risorse disponibili, alla definizione dei programmi di cui al citato *articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269*, delle condizioni e modalità per l'erogazione dei finanziamenti e per la verifica degli interventi. ⁽¹⁷⁰⁾

16. I comuni di cui all'*articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 28 agosto 1997, n. 285*, successivamente all'attribuzione delle quote del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza loro riservate, sono autorizzati a disporre sui fondi assegnati anticipazioni fino al 40 per cento del costo dei singoli interventi attuati in convenzione con terzi.

17. Con effetto dal 1° gennaio 2001 il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'*articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni, è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle seguenti disposizioni legislative, e successive modificazioni:

- a) testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*;
- b) *legge 19 luglio 1991, n. 216*;
- c) *legge 11 agosto 1991, n. 266*;
- d) *legge 5 febbraio 1992, n. 104*;
- e) *decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 luglio 1994, n. 465*;
- f) *legge 28 agosto 1997, n. 284*;
- g) *legge 28 agosto 1997, n. 285*;
- h) *legge 23 dicembre 1997, n. 451*;
- i) *articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*;
- l) *legge 21 maggio 1998, n. 162*;
- m) *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, ad esclusione delle somme stanziate dall'*art. 18*; ⁽¹⁶³⁾
- n) *legge 3 agosto 1998, n. 269*;
- o) *legge 15 dicembre 1998, n. 438*;
- p) *articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*;
- q) *legge 31 dicembre 1998, n. 476*;
- r) *legge 18 febbraio 1999, n. 45*;
- r-bis) *legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28*; ⁽¹⁶⁴⁾
- r-ter) *legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13*. ⁽¹⁶⁴⁾

18. Le risorse afferenti alle disposizioni indicate al comma 17, lettere a), d), f), g), h), l), m), r), sono ripartite in unica soluzione, sulla base della vigente normativa, fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto annuale del Ministro per la solidarietà sociale.

19. Ai sensi dell'*articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le

disposizioni previste dal *decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237*, e dagli *articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, e successive modificazioni. ^{(167) (168)}

20. I comuni indicati dall'*articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431*, possono destinare fino al 10 per cento delle somme ad essi attribuite sul Fondo di cui all'*articolo 11 della medesima legge* alla locazione di immobili per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa. Al medesimo fine i comuni medesimi possono utilizzare immobili del proprio patrimonio, ovvero destinare ulteriori risorse proprie ad integrazione del Fondo anzidetto. ^{(165) (174)}

21. Ai fini dell'applicazione del comma 20 i comuni predispongono graduatorie degli inquilini per cui vengano accertate le condizioni di cui al medesimo comma 20. Nella prima applicazione le graduatorie sono predisposte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

22. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 21 sono sospese le procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui al comma 20. ⁽¹⁶⁶⁾

23. Le disponibilità finanziarie stanziate dal *decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114*, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, come individuate dall'*articolo 23 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244*, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trasferite al comune di Napoli, possono essere utilizzate, in misura non superiore al 30 per cento, oltre che per l'acquisto di alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo dello stesso comune di Napoli, anche per la riduzione del costo di acquisto della prima casa da parte dei nuclei familiari sfrattati o interessati dalla mobilità abitativa per i piani di recupero. Ai fini dell'assegnazione dei contributi il comune procede ai sensi dell'*articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.

24. Il contributo in conto capitale di cui al comma 23 può essere maggiorato fino al 50 per cento del limite massimo di mutuo agevolato ammissibile per ciascuna delle fasce di reddito prevista dalla normativa della regione Campania. In ogni caso, il contributo per l'acquisto di ciascun alloggio non può superare l'importo di 50 milioni di lire.

25. In caso di rinuncia all'azione giudiziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e cessati dall'attività lavorativa antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività antecedenti all'estinzione sono compensati. Non si da luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati. ⁽¹⁷⁵⁾

(161) Alinea modificato dall'*art. 5, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236*, convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 284*, dall'*art. 7-undecies, comma 1, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 e, successivamente, dall'*art. 1, comma 1285, L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(162) Comma abrogato dall'*art. 86, comma 2, lett. u), D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

(163) Lettera modificata dall'*art. 12, comma 4, L. 11 agosto 2003, n. 228*.

(164) Lettera aggiunta dall'*art. 52, comma 2, L. 28 dicembre 2001, n. 448*, a decorrere dal 1º gennaio 2002.

(165) La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 9-12 febbraio 2004, n. 62 (Gazz. Uff. 18 febbraio 2004, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di illegittimità costituzionale, del presente comma, sollevata in riferimento all'*art. 3 della Costituzione*.

(166) La sospensione delle procedure di cui al presente comma è differita fino al 31 dicembre 2001, dall'*art. 1, comma 1, D.L. 2 luglio 2001, n. 247*, convertito dalla *L. 4 agosto 2001, n. 332*, prorogata fino al 30 giugno 2002, dall'*art. 1, comma 1, D.L. 27 dicembre 2001, n. 450*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2002, n. 14*, prorogata al 30 giugno 2003 dall'*art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 122*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1º agosto 2002, n. 185*, prorogata al 30 giugno 2004, dall'*art. 1, comma 1, D.L. 24 giugno 2003, n. 147*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1º agosto 2003, n. 200* e, successivamente, prorogata al 30 settembre 2005, dall'*art. unico, decreto 28 settembre 2005*.

(167) La Corte Costituzionale, con sentenza 29-30 luglio 2008, n. 306 (Gazz. Uff. 6 agosto 2008, n. 33 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui esclude che l'indennità di accompagnamento, di cui all'*art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18*, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del *decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3* (Attuazione della *direttiva 2003/109/CE* relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; con sentenza 14-23 gennaio 2009, n. 11 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2009, n. 4 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui esclude che la pensione di inabilità, di cui all'*art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118*, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del *d.lgs. n. 3 del 2007*, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; con sentenza 26-28 maggio 2010, n. 187 (Gazz. Uff. 3 giugno 2010, n. 22 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità di cui all'*art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118*; con sentenza 12-16 dicembre 2011, n. 329 (Gazz. Uff. 21 dicembre 2011, n. 53 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di frequenza di cui all'*art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289* (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla *legge 21 novembre 1988, n. 508*, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi); con sentenza 11- 15 marzo 2013,

n. 40 (Gazz. Uff. 20 marzo 2013, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1, L. 11 febbraio 1980, n. 18 e della pensione di inabilità, di cui all'art. 12, L. 30 marzo 1971, n. 118; con sentenza 27 gennaio - 27 febbraio 2015, n. 22 (Gazz. Uff. 4 marzo 2015, n. 9 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di cui all'art. 8, L. 10 febbraio 1962, n. 66 e dell'indennità di cui all'art. 3, comma 1, L. 21 novembre 1988, n. 508; con sentenza 7 ottobre-11 novembre 2015, n. 230 (Gazz. Uff. 18 novembre 2015, n. 46 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di invalidità civile per sordi e della indennità di comunicazione.

(168) La Corte costituzionale, con sentenza 2-6 ottobre 2006, n. 324 (Gazz. Uff. 11 ottobre 2006, n. 41, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 32, 35, terzo comma, 38, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 14-23 gennaio 2009, n. 11 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2009, n. 3, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione e in relazione alla legge 11 febbraio 1980, n. 18. La stessa Corte, con successiva ordinanza 14-23 gennaio 2009, n. 17 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2009, n. 3, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 1 legge 11 febbraio 1980, n. 18 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 10, primo e secondo comma, 38, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, con successiva ordinanza 10 - 19 marzo 2010, n. 111 (Gazz. Uff. 24 marzo 2010, n. 12, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 ed alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, sollevata in riferimento agli artt. 117, primo comma, 2 e 3 della Costituzione. La stessa Corte costituzionale, con altra ordinanza 3 - 17 luglio 2013, n. 197 (Gazz. Uff. 24 luglio 2013, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 19, «nella parte in cui subordina la concessione dell'assegno sociale al possesso della carta di soggiorno e dunque anche al requisito della durata del soggiorno medesimo nel territorio dello Stato», sollevata, in riferimento agli articoli 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 3 - 7 novembre 2014, n. 252 (Gazz. Uff. 12 novembre 2014, n. 47, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, «nella parte in cui subordinano la concessione della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento, agli stranieri legalmente soggiornanti sul territorio dello Stato, al possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo e,

dunque, anche al requisito della durata del soggiorno medesimo che sia attestata dal possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, oltre all'esigenza di superare il test di lingua italiana», sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 38 e 117 della Costituzione, in relazione all'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU). La stessa Corte con successiva ordinanza 21 giugno - 15 luglio 2016, n. 180 (Gazz. Uff. 20 luglio 2016, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, sollevata in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con *legge 4 agosto 1955, n. 848* ed all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952. La *Corte costituzionale*, con altra ordinanza 22 giugno - 15 luglio 2016, n. 181 (Gazz. Uff. 20 luglio 2016, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con *legge 4 agosto 1955, n. 848* e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione medesima, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e reso esecutivo con *legge n. 848 del 1955*.

(169) Per le condizioni e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente comma, vedi il *D.M. 28 febbraio 2002, n. 70*.

(170) Per la disciplina del predetto fondo, vedi il *D.M. 13 marzo 2002, n. 89*.

(171) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute negli *articoli 74 e 75 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151*.

(172) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'*articolo 74 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151*.

(173) Per l'attuazione delle disposizioni del presente comma vedi il *D.M. 4 aprile 2002*.

(174) Vedi, anche, l'*art. 2, D.L. 13 settembre 2004, n. 240*.

(175) Vedi, anche, l'*art. 39, comma 9, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
D.M. 28-2-2002 n. 70

Regolamento concernente condizioni e modalità per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 80, comma 14, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 aprile 2002, n. 93.

D.M. 28 febbraio 2002, n. 70⁽¹⁾.

Regolamento concernente condizioni e modalità per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 80, comma 14, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 aprile 2002, n. 93.

(2) Emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Visto l'*articolo 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;*

Visto l'*articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto 1988, n. 400;*

Visto il *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, come modificato dal *decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2001, n. 317*;

Visto il *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*;

Visto l'*articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;*

Visto l'*articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328;*

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, reso nella seduta del 27 settembre 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2001;

Acquisiti i pareri della XII Commissione permanente della Camera dei deputati in data 12 dicembre 2001 e della XI Commissione permanente del Senato della Repubblica in data 19 dicembre 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto 1988, n. 400* con nota n. 084804/19/5 del 16 gennaio 2002;

Adotta il seguente regolamento:

1. Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui all'*articolo 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, relativi agli interventi di sostegno dei servizi di telefonia sociale rivolti alle persone anziane.
 2. Ai sensi del presente regolamento, per persone anziane si intendono i soggetti di età non inferiore a sessantacinque anni.
 3. Per amministrazione statale competente si intende il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali ⁽³⁾.
-

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno-7 luglio 2005, n. 263 (Gazz. Uff. 13 luglio 2005, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato che non spetta allo Stato il potere di disciplinare con regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti previsti dall'*art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, ed ha annullato, di conseguenza, gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Trasferimento delle risorse alle regioni.

1. Le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'*articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449* e successive modifiche, destinate agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con apposito provvedimento di riparto successivo ed integrativo del decreto di cui all'*articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328*, per il 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione anziana residente effettuata dall'Istituto Nazionale di Statistica e per il restante cinquanta per cento sulla base della distribuzione di anziani soli per regione e per provincia autonoma così come rilevata dall'Istituto Nazionale di Statistica ⁽⁴⁾.
-

(4) Alla ripartizione delle risorse previste dal presente articolo si è provveduto con D.M. 11 novembre 2002 (Gazz. Uff. 8 aprile 2003, n. 82).

3. Destinatari.

1. I contributi disciplinati dal presente regolamento sono destinati ai seguenti organismi, iscritti nei rispettivi albi regionali qualora esistenti:

organismi non lucrativi di utilità sociale;
organismi della cooperazione;
organizzazioni di volontariato;
associazioni ed enti di promozione sociale;
fondazioni;
enti di patronato;
altri soggetti privati ⁽⁵⁾.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno-7 luglio 2005, n. 263 (Gazz. Uff. 13 luglio 2005, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato che non spetta allo Stato il potere di disciplinare con regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti previsti dall'*art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, ed ha annullato, di conseguenza, gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Requisiti dei destinatari.

1. I contributi sono concessi, nel quadro della programmazione degli interventi sociali di cui all'*articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328*, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano a condizione che i soggetti di cui all'articolo 3 del presente regolamento siano in possesso di comprovata esperienza nel settore della promozione dei servizi per le persone anziane.
 2. La comprovata esperienza deve essere riferita all'attività diretta della singola organizzazione nel distretto sanitario o nella regione o nella provincia autonoma in cui si intende realizzare l'intervento e deve essere dimostrata secondo modalità individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ⁽⁶⁾.
-

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno-7 luglio 2005, n. 263 (Gazz. Uff. 13 luglio 2005, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato che non spetta allo Stato il potere di disciplinare con regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti previsti dall'*art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, ed ha annullato, di conseguenza, gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Progetti finanziabili e requisiti del servizio.

1. Possono essere finanziati progetti che prevedono un servizio di telefonia continuativo per tutto l'anno nel quale viene concesso il contributo, con copertura non inferiore a 10 ore giornaliere. Il servizio deve essere assicurato unicamente da operatori, con esclusione di risponditori automatici.
2. L'assistenza agli utenti del servizio garantisce interventi di supporto e di aiuto da eseguirsi in tempi e modi adeguati al bisogno e comunque idonei a consentire la fruizione degli interventi attivati e dei servizi pubblici presenti nel territorio, in particolare per le persone anziane sole o disagiate in relazione a situazioni di difficoltà psico-fisiche, abitative ed economiche.
3. Il progetto contiene una descrizione completa delle caratteristiche del servizio di telefonia e degli interventi di assistenza, di promozione ad essi collegati e delle professionalità allo scopo impiegate. Il progetto è, altresì, corredata da una documentazione adeguata attestante i costi dello stesso e la relativa copertura.
4. Possono essere finanziati progetti che prevedono l'attivazione di nuovi servizi di telefonia ovvero l'ampliamento dei servizi già attivati. In tale ultimo caso, il contributo è ammesso per la parte relativa all'ampliamento; il richiedente è tenuto a descrivere analiticamente sia le attività in corso sia quelle che si propone di realizzare mediante il contributo ⁽⁷⁾.

(7) La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno-7 luglio 2005, n. 263 (Gazz. Uff. 13 luglio 2005, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato che non spetta allo Stato il potere di disciplinare con regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti previsti dall'*art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, ed ha annullato, di conseguenza, gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Criteri per l'individuazione dei progetti da finanziare.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - con propri provvedimenti emanati nel rispetto delle norme degli statuti di autonomia - stabiliscono i criteri per l'individuazione dei progetti da ammettere al finanziamento.
2. Al fine di assicurare l'omogeneità qualitativa dei servizi sul territorio nazionale, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo assegnano le risorse sulla base della qualità del progetto dal punto di vista:
 - tecnicoperativo;
 - delle attività assistenziali e di sostegno;
 - della popolazione e dell'ampiezza del territorio coperti dai servizi di assistenza;
 - è data priorità ai servizi che prevedono interventi di assistenza su territori comprendenti una intera comunità montana, ovvero circoscrizioni comunali limitrofe con popolazione non inferiore a 50.000 abitanti;

del collegamento del progetto con i servizi sociali di base, con le strutture sanitarie e con altre iniziative, servizi e strutture già esistenti sul territorio per l'assistenza agli anziani ⁽⁸⁾.

(8) La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno-7 luglio 2005, n. 263 (Gazz. Uff. 13 luglio 2005, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato che non spetta allo Stato il potere di disciplinare con regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti previsti dall'*art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, ed ha annullato, di conseguenza, gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

7. Modalità di concessione e di erogazione dei contributi.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - con propri provvedimenti emanati nel rispetto delle norme degli statuti di autonomia - stabiliscono le modalità di concessione e di erogazione dei contributi, in modo tale da garantirne, comunque, la massima pubblicità sul territorio.
 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, altresì, le modalità con cui procedere al monitoraggio, alla valutazione dell'attuazione dei progetti di telefonia sociale e all'eventuale revoca dei contributi di cui al presente regolamento ⁽⁹⁾.
-

(9) La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno-7 luglio 2005, n. 263 (Gazz. Uff. 13 luglio 2005, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato che non spetta allo Stato il potere di disciplinare con regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti previsti dall'*art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, ed ha annullato, di conseguenza, gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Relazioni.

1. Entro il termine del 31 luglio 2002 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono all'amministrazione statale competente una relazione iniziale in cui sono esplicitati i criteri utilizzati e l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento.
 2. Entro il termine del 31 marzo 2003 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono all'amministrazione statale competente una relazione finale sullo stato di attuazione degli interventi effettuati e sulla loro efficacia, anche sulla base dell'attività di cui all'articolo 7, comma 2 ⁽¹⁰⁾.
-

(10) La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno-7 luglio 2005, n. 263 (Gazz. Uff. 13 luglio 2005, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato che non spetta allo Stato il potere di disciplinare con regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti previsti dall'*art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, ed ha annullato, di conseguenza, gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Valutazione di impatto.

1. L'amministrazione statale competente procede alla valutazione dell'impatto degli interventi finanziati sulla base dei seguenti indicatori:

- a) numero di contatti telefonici in ingresso;
- b) dati relativi ai percorsi istituzionali attivati;
- c) problemi e criticità riscontrati nell'attivazione e nella fornitura del servizio.

2. L'amministrazione statale competente, sulla base dell'attività di cui al comma 1, formula proposte al Ministro, anche ai fini di un'eventuale rimodulazione degli interventi ⁽¹¹⁾.

(11) La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno-7 luglio 2005, n. 263 (Gazz. Uff. 13 luglio 2005, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato che non spetta allo Stato il potere di disciplinare con regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti previsti dall'*art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, ed ha annullato, di conseguenza, gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Revoca dei finanziamenti.

1. L'amministrazione statale competente, effettuati tutti i necessari accertamenti, revoca alle regioni i trasferimenti effettuati in caso di:

mancata trasmissione da parte delle regioni delle relazioni di cui all'articolo 8;

segnalazione negativa, contenuta nella relazione, da parte delle regioni e delle province autonome sulle realizzazioni progettuali;

mancato impegno contabile delle quote di competenza in favore dei soggetti destinatari di cui all'articolo 3 del presente decreto entro il 30 giugno 2002.

2. Entro i sei mesi successivi alla revoca, l'amministrazione statale competente riassegna le risorse alle regioni e alle province autonome che hanno adempiuto agli obblighi derivanti dal presente regolamento ⁽¹²⁾.

(12) La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno-7 luglio 2005, n. 263 (Gazz. Uff. 13 luglio 2005, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato che non spetta allo Stato il potere di disciplinare con regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti previsti dall'*art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, ed ha annullato, di conseguenza, gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

11. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L. 5-2-1992 n. 104

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

(commento di giurisprudenza)

Art. 1 (Finalità)

1. La Repubblica:

- a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
 - b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
 - c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
 - d) predisponde interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.
-
-

Art. 2 (Principi generali)

1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'*articolo 4* dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con *legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5*.
-
-

(commento di giurisprudenza)

Art. 3 (Soggetti aventi diritto) ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾

1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

(4) Per la qualificazione dei grandi invalidi di guerra ed i soggetti ad essi equiparati come persone handicappate, vedi l'*art. 38, comma 5, L. 23 dicembre 1998, n. 448*.

(5) Per l'autocertificazione dei soggetti di cui al presente articolo, vedi l'*art. 39, L. 23 dicembre 1998, n. 448*.

(6) Vedi, anche, l'*art. 6, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4* e il *comma 36 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 4 (Accertamento dell'handicap) ^{(7) (8) (11)}

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'*articolo 3*, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'*articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295*, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. ^{(9) (10)}

(7) Per l'aggiunta del comma 1-bis nel presente articolo, a decorrere dal 1º gennaio 2019, vedi gli *artt. 5, comma 2, lett. a), e 19, comma 2, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66*.

(8) Vedi, anche, l'*art. 38, comma 5, L. 23 dicembre 1998, n. 448*. Per l'autocertificazione dei soggetti portatori di handicap, vedi l'*art. 39, L. 23 dicembre 1998, n. 448*.

(9) Per l'accertamento provvisorio dell'handicap, vedi l'*art. 2, commi 2 e 3, D.L. 2 marzo 1993, n. 45*, e, successivamente, l'*art. 2, commi 2, 3 e 3 bis, D.L. 27 agosto 1993, n. 324*.

(10) Per la competenza delle commissioni mediche di cui al presente articolo in merito all'accertamento delle condizioni di disabilità ai fini dell'inserimento lavorativo dei disabili, vedi l'*art. 1, comma 4, L. 12 marzo 1999, n. 68*.

(11) Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 e il comma 11 dell'art. 19, D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

Art. 5 (*Principi generali per i diritti della persona handicappata*)

1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:

a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;

b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;

c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;

d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella società;

e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;

f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;

g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'*articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142*;

h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;

i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito;

l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;

m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.

Art. 6 (Prevenzione e diagnosi precoce)

1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli *articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*, e successive modificazioni.

2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla *legge 8 giugno 1990, n. 142*, e alla *legge 23 dicembre 1978, n. 833*, e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause e sulle conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni;

b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro;

c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite e patologie invalidanti;

d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di handicap fisici, psichici, sensoriali di neuromotulessioni;

e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro conseguenze;

f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parto e le nascite a rischio;

g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le modalità dei controlli e della loro applicazione sono disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'*articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833*. Con tali atti possono essere individuate altre forme di endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle quali estendere l'indagine per tutta la popolazione neonatale;

h) un'attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle scuole materne e dell'obbligo, per accettare l'inesistenza o l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti e con controlli sul bambino entro l'ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento del primo anno di vita. E' istituito a tal fine un libretto sanitario personale, con le caratteristiche di cui all'*articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*, su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino;

i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici.

3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.

Art. 7 (Cura e riabilitazione)

1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:

- a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l);
- b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzi, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.

2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.

(commento di giurisprudenza)

Art. 8 (Inserimento ed integrazione sociale)

1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:

- a) interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;
- b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
- c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche ed architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente;
- e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
- f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
- g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;
- h) affidamenti ed inserimenti presso persone e nuclei familiari;
- i) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;

I) istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che persegua no lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'*articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400*;

m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Puglia

Reg. reg. 18-1-2007 n. 4

Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia".

Pubblicato nel B.U. Puglia 22 gennaio 2007, n. 12.

TITOLO I

Esigibilità dei diritti

Art. 2

Accesso universalistico ai servizi e alle prestazioni.

1. Il sistema integrato dei servizi sociali ha carattere di universalità, essendo destinato alla generalità dei soggetti; i Comuni, pertanto, assicurano adeguate modalità di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate, con carattere di omogeneità delle condizioni di accesso e delle caratteristiche del servizio su tutto il territorio dell'ambito.

2. I Comuni garantiscono a livello di ambito territoriale, in ogni caso, priorità di accesso ai servizi:

- a) ai soggetti in condizioni di fragilità per la presenza di difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- b) ai soggetti con limitata capacità di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine sensoriale, fisico e psichico;
- c) ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- d) ai minori di 14 anni, agli anziani ultrasessantacinquenni soli e/o non autosufficienti.

3. I servizi di pronta accoglienza e di pronto intervento per le situazioni di emergenza, di cui all'art. 12, comma 2 lettera c), della legge regionale, sono destinati a tutti i soggetti che versano in condizione di bisogno e hanno carattere gratuito. I servizi per l'accesso al sistema integrato, di cui all'art. 12, comma 2 lettere a) e b), della legge regionale, hanno carattere gratuito per tutti i cittadini.

4. L'accesso alle prestazioni sociali agevolate e ai servizi a domanda individuale è disposto sulla base della valutazione della situazione economica dei soggetti e dei nuclei familiari che ne fanno richiesta. Per prestazioni sociali agevolate si intendono le prestazioni non destinate alla generalità dei soggetti, o comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche; i servizi a domanda individuale sono quelli che si attivano su richiesta dell'interessato.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Puglia

Reg. reg. 18-1-2007 n. 4

Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia".

Pubblicato nel B.U. Puglia 22 gennaio 2007, n. 12.

Art. 100

Servizio di telefonia sociale.

1. Il servizio di telefonia sociale deve avere le seguenti caratteristiche:

Tipologia/Carattere

Il servizio di telefonia sociale consiste nell'aiuto rivolto a tutti i cittadini, da assicurare nei tempi e nei modi adeguati al bisogno, per l'accesso alle prestazioni fruibili sul territorio.

Il servizi o di telefonia sociale ha il fine di limitare la condizione d'isolamento nella quale possono trovarsi persone in situazione di difficoltà, per situazioni di disagio ambientale e socio-economiche e/o per precarie condizioni di salute. Il servizio tende ad orientare la persona in difficoltà fornendogli informazioni che favoriscono la sua comunicazione con il sistema dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari territoriali, nonché con il contesto socioculturale nel quale vive.

Prestazioni

Il servizio di telefonia sociale è un servizio continuativo, con copertura non inferiore a 10 ore giornaliere, da svolgersi prioritariamente nelle ore notturne e nei giorni festivi in forma integrata con gli altri interventi.

Requisiti del servizio dal punto di vista:

- tecnico-operativo:

a) gestione del servizio da parte di struttura con adeguata e provata esperienza nel settore della teleassistenza e che, in particolare per la centrale di ascolto, si avvalga di proprio personale dipendente con elevata professionalità;

b) impiego di strumentazione telematica di telesoccorso (centrali operative, apparecchiature d'utente) omologata;

c) dotazione in comodato gratuito agli utenti di apparecchi individuali segnalatori delle condizioni di allarme;

- delle attività assistenziali e di sostegno:

a) presenza e funzionamento della centrale d'ascolto su tutto il territorio di competenza in modo da assicurare la fruizione del servizio da parte delle persone aventi diritto;

Puglia

L.R. 10-7-2006 n. 19

Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia.
Pubblicata nel B.U. Puglia 12 luglio 2006, n. 87.

Art. 9

Piano regionale delle politiche sociali⁽⁷⁾.

1. La Regione approva il Piano regionale triennale delle politiche sociali in armonia con gli altri piani di settore.
2. Il Piano regionale individua:
 - a) i bisogni del territorio;
 - b) le priorità degli interventi;
 - c) il riparto delle risorse;
 - d) i livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi;
 - e) gli indirizzi per la realizzazione e lo sviluppo del sistema;
 - f) i Comuni di minore dimensione demografica, ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 1, della presente legge, tenuti alla gestione associata dei servizi e fissa il termine entro cui deve essere individuata la forma di gestione;
 - g) le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale e in particolare le linee d'indirizzo e gli strumenti per la pianificazione di zona, garantendo comunque l'uniformità dei servizi offerti sul territorio regionale;
 - h) i criteri per il concorso dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), alla definizione dei Piani di zona;
 - i) l'integrazione socio-sanitaria, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario regionale;
 - j) il coordinamento per l'integrazione con le politiche dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale, dell'avviamento al lavoro, del reinserimento nelle attività lavorative, dello sviluppo locale, della riqualificazione urbana, dell'ambiente, della cultura, del tempo libero, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'urbanistica e delle politiche abitative;
 - k) la quota delle risorse da riservare per l'anticipazione ai Comuni degli oneri derivanti dagli interventi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3, nelle more dell'azione di rivalsa e per gli interventi dei Comuni in ottemperanza alle ordinanze dei Tribunali per i minorenni;
 - l) gli interventi di promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per l'istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti

locali;

m) gli interventi di sperimentazione dei modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi, inoltre, alle esperienze sviluppate a livello europeo;

n) le altre forme di interventi oltre a quelle contemplate nella presente legge;

o) gli interventi di promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi e i risultati delle azioni previste;

p) il programma e il finanziamento per la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;

q) gli indicatori per il monitoraggio dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità dei servizi erogati con i Piani sociali di zona.

(7) Con *Delib.G.R. 13 ottobre 2009, n. 1875* è stato approvato il piano regionale delle politiche sociali, ai sensi del presente articolo.

Art. 10 *Piano sociale di zona.*

1. Il Piano sociale di zona ha durata triennale ed è definito dai Comuni singoli o associati, d'intesa con le Aziende unità sanitarie locali (AUSL), sulla base delle indicazioni del Piano regionale e con la piena partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), che, attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del Piano.

2. Il Piano sociale di zona, adottato con accordo di programma, definisce:

a) il sistema locale degli interventi e dei servizi sociali garantendo i livelli essenziali delle prestazioni e provvedendo alla localizzazione dei servizi;

b) gli obiettivi strategici e le priorità d'intervento, nonché gli strumenti e le risorse per la loro realizzazione;

c) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie strutturali e professionali, i requisiti di qualità;

d) le modalità di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo dei servizi sociali, le procedure e gli strumenti per la rendicontazione economica del Piano di zona e per il monitoraggio e la valutazione delle attività e dei risultati conseguiti nell'ambito del Piano di zona;

e) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;

f) le modalità del coordinamento con gli organi periferici dell'amministrazione scolastica, penitenziaria e giudiziaria;

g) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti attuatori;

h) le forme di collaborazione con le Aziende USL per la realizzazione dell'integrazione socio-sanitaria, nonché i criteri di ripartizione della spesa;

i) gli interventi e i servizi socio-assistenziali per i quali appare ottimale un livello di organizzazione sovra-ambito, individuando gli enti gestori tra le istituzioni pubbliche con competenze sovracomunali e dotate di autonomia gestionale, concorrendo alla definizione progettuale degli stessi interventi e attribuendo le risorse economiche corrispondenti;

j) il coordinamento per l'integrazione con tutte le politiche che mirano al benessere delle persone e alla qualità della vita;

k) le iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori;

l) le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini e degli utenti alla programmazione e al controllo della qualità dei servizi.

3. Il Piano di zona, in caso di gestione associata, è promosso dal Sindaco del comune sede del distretto socio-sanitario ed è approvato con accordo di programma.

Puglia

L.R. 10-7-2006 n. 19

Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia.
Pubblicata nel B.U. Puglia 12 luglio 2006, n. 87.

L.R. 10 luglio 2006, n. 19⁽¹⁾.

Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 12 luglio 2006, n. 87.

(2) Ai sensi dell'*art. 1, comma 3, L.R. 21 marzo 2007, n. 7* la suddetta legge interviene in attuazione della presente legge. Vedi anche la *Delib.G.R. 17 febbraio 2009, n. 168* e la *Delib.G.R. 19 novembre 2012, n. 2368*.

Art. 46 *Servizi socio-assistenziali.*

1. Sono classificabili servizi socio-assistenziali:

- a) tutte le prestazioni erogate nell'ambito delle strutture soggette alla disciplina della presente legge;
- b) il servizio di segretariato sociale;
- c) lo sportello sociale o d'informazione sociale;
- d) il servizio di pronto intervento sociale;
- e) il servizio sociale professionale;
- f) le prestazioni di assistenza domiciliare;
- g) le ludoteche;
- h) il centro ludico per la prima infanzia;
- i) il tutor;
- j) i servizi socio-assistenziali di cui alla *legge regionale 9 giugno 1987, n. 16* (Norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati);
- k) il centro di ascolto per le famiglie e i servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità;
- l) i servizi di mediazione;

- m) le comunità familiari;
- n) l'affido minori;
- o) l'affido adulti;
- p) l'affido anziani;
- q) il servizio civile degli anziani;
- r) il servizio di telefonia sociale;
- s) i servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia;
- s-bis) nido in famiglia ⁽⁴⁶⁾;
- t) i servizi di contrasto della povertà e della devianza;
- u) i servizi educativi per il tempo libero;
- v) gli interventi educativi di strada;
- x) i centri sociali polivalenti per disabili, minori, anziani;
- w) il centro antiviolenza;
- y) gli sportelli per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati;
- z) ogni altro servizio individuato nel regolamento regionale di cui all'articolo 62.

2. I servizi socio-assistenziali di cui alle lettere a), b), e) ed f) del comma 1 sono erogati secondo gli standard fissati dal regolamento regionale di cui all'articolo 64 garantendo in ogni caso:

- a) la presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia del servizio;
- b) la presenza di un coordinatore responsabile del servizio;
- c) la pubblicizzazione delle tariffe praticate con l'indicazione delle prestazioni offerte, in conformità della carta dei servizi come definita dalla presente legge;
- d) la predisposizione di piani individualizzati di assistenza definiti in un apposito registro degli utenti;
- e) l'integrazione con i servizi socio-sanitari;
- f) le attività integrative aperte al contesto sociale;
- g) l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi, nonché la regolarità contributiva e previdenziale.

3. I servizi socio-assistenziali di cui alle lettere e), f), g), h), i), m), n), o), p), x) e w) sono erogati nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento regionale di cui all'articolo 64.

(46) Lettera aggiunta dall'art. 7, comma 1, L.R. 6 febbraio 2013, n. 7, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (articolo così rinumerato per effetto dell'aggiunta in detta legge del nuovo art. 5 disposta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 febbraio 2013, n. 29).

Art. 47 *Definizione dei servizi socio-assistenziali.*

1. Il servizio di segretariato sociale opera quale sportello unico per l'accesso ai servizi socio-assistenziali e svolge attività d'informazione, di ascolto e di orientamento sui diritti di cittadinanza con caratteristiche di gratuità per l'utenza. Il segretariato sociale può articolare l'accesso unico ai servizi anche mediante sportelli sociali o di informazione sociale distribuiti sul territorio e rivolti a fornire le prime informazioni sui diritti, le opportunità e i servizi ai cittadini, nonché la prima assistenza per la predisposizione delle istanze per l'accesso alle prestazioni.

2. Il servizio sociale professionale è finalizzato alla lettura e decodificazione della domanda sociale, alla presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale, alla predisposizione di progetti personalizzati, all'attivazione e integrazione dei servizi e delle risorse in rete, all'accompagnamento e all'aiuto nel processo di promozione ed emancipazione; svolge uno specifico ruolo nei processi di pianificazione e coordinamento della rete dei servizi sociali e socio-sanitari; deve essere garantito da professionisti assistenti sociali iscritti all'Albo; assume un ruolo d'interventi professionali proprio e di livello essenziale per osservare e gestire i fenomeni sociali, erogare prestazioni d'informazioni, consulenza e aiuto professionale. Rispetto alla tipologia di intervento, si distingue in:

- a) servizio di segretariato sociale;
- b) gestione sociale del caso (case management);
- c) osservazione, pianificazione, direzione e coordinamento delle politiche socio-assistenziali e socio-sanitarie;
- d) servizio di pronto intervento per le situazioni di emergenza sociale.

3. Il servizio di pronto intervento per le situazioni di emergenza sociale è un servizio sempre funzionante, che affronta l'emergenza e l'urgenza sociale in tempi rapidi e in maniera flessibile, strettamente collegato con i servizi sociali territoriali.

4. Il servizio di assistenza e di educativa domiciliare consiste:

- a) in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- b) in prestazioni di tipo socio-assistenziale, anche domiciliari, per malati affetti da disturbi mentali, da malattie croniche invalidanti e/o progressivo-terminali;
- c) in servizi per il reinserimento dei minori a rischio di devianza (maestri di strada e formazione integrata in botteghe).

5. Il servizio di ludoteca consiste in un insieme di attività educative, ricreative e culturali aperto a minori in età compresa tra i tre e i cinque anni e tra i sei e i dieci anni, per i quali s'intende promuovere le esperienze di gioco e ha lo scopo di

favorire lo sviluppo personale, la socializzazione, l'educazione all'autonomia e alla libertà di scelta al fine di valorizzare le capacità creative ed espressive.

6. L'affido minori è un servizio a carattere temporaneo prestato da famiglie che assicura a soggetti minori in situazione di disagio il sostegno alla vita quotidiana in un contesto relazionale familiare.

7. Il centro ludico per la prima infanzia consiste in un insieme di attività socio-educative-ricreative per i minori in età compresa tra i sei e i trentasei mesi, destinato a favorire il benessere psico-fisico e le opportunità di socializzazione dei bambini. Si caratterizza come luogo di vita per i bambini capace di fornire risposte flessibili e differenziate in relazione alle esigenze delle famiglie e nel rispetto delle opportunità educative, di socialità e di comunicazione per i bambini e in cui sono previsti orari ridotti di permanenza continuativa nell'arco della giornata.

8. Il tutor è un servizio che assume la responsabilità d'interventi personalizzati nell'ambito di progetti assistenziali definiti per ogni specifico caso.

9. La comunità familiare consiste nel servizio di accoglienza offerto da nuclei familiari o sul modello familiare a minori e persone temporaneamente prive di adeguati supporti familiari. È assimilabile a tale tipologia la casa-famiglia, che si caratterizza per l'accoglienza multiutenza per età e situazione di bisogno, con una capacità limitata di accoglienza e un rapporto operatori/utenti adeguato ai casi di particolare gravità.

10. Il centro di ascolto per le famiglie offre uno spazio di accoglienza, ascolto, consulenza specialistica a coppie con figli minori, a coppie e a singoli, al fine di promuovere azioni che aumentino il benessere personale, la qualità delle relazioni interpersonali, le capacità genitoriali, le capacità di auto-organizzazione e di autonomia progettuale del singolo e rispetto al nucleo in cui vive.

11. Il servizio di mediazione offre risposte specifiche alle difficoltà causate da relazioni conflittuali o da assenza di relazioni; consente la realizzazione di interventi di mediazione familiare, sociale, culturale nonché l'attivazione di uno spazio neutro, quale contenitore o percorso qualificato per la gestione degli incontri tra bambini e genitori, finalizzata alla ricostruzione del binomio genitore-bambino in un luogo terzo e in un tempo distinto dallo svolgersi della vita quotidiana.

12. L'affido adulti è un servizio prestato da famiglie finalizzato ad assicurare a persone in difficoltà o prive di assistenza il sostegno alla vita quotidiana in un contesto relazionale familiare.

13. L'affido anziani è un servizio prestato da famiglie che assicura a persone anziane, in difficoltà o prive di assistenza, il sostegno alla vita quotidiana finalizzato ad escludere forme di assistenza al di fuori di un contesto relazionale familiare.

14. I centri sociali polivalenti per disabili, minori e anziani consistono in strutture aperte alla partecipazione anche non continuativa di utenti alle attività ludico-ricreative, di socializzazione, di animazione, in cui sono garantite le prestazioni minime connesse alla socializzazione, alla organizzazione delle attività, ai presidi di garanzia per la salute e l'incolumità degli utenti durante lo svolgimento delle attività del centro.

15. Il servizio civile degli anziani consiste nell'attività prestata da persone anziane in programmi di pubblica utilità finalizzata a valorizzare il ruolo della persona anziana nella società.

16. Il servizio di telefonia consiste nell'aiuto rivolto a tutti i cittadini, da assicurare nei tempi e nei modi adeguati al bisogno, per l'accesso alle prestazioni fruibili sul territorio.

17. Il centro antiviolenza consiste in un insieme di servizi d'informazione, ascolto e accoglienza, a cui può rivolgersi ogni donna in momentanea difficoltà dovuta a qualsiasi forma di violenza. Il centro eroga informazioni sui presidi sanitari, psicologici e legali a supporto della donna che abbia subito violenza, svolge colloqui di accoglienza e gestisce una linea telefonica di pronto intervento, offre consulenze psico-sociali, socio-educative, legali e psicologiche, assiste la donna nella ricerca del lavoro e nel reperimento di un'adeguata sistemazione alloggiativa.

18. Gli sportelli per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati erogano servizi d'informazione e orientamento, assistenza legale e amministrativa, mediazione culturale e linguistica, intermediazione abitativa, tutoraggio per l'accesso ai servizi per l'accesso ai servizi della persona immigrata e della sua famiglia, nonché svolgono la funzione di monitoraggio e osservazione dei bisogni, delle condizioni di vita e del rispetto dei diritti delle persone immigrate; per il funzionamento degli sportelli sono impiegate figure professionali qualificate tra cui la figura del mediatore interculturale, di nazionalità italiana e di nazionalità straniera, avendo cura di rappresentare le principali aree geografiche di provenienza degli immigrati fruitori dei servizi in un comune o ambito territoriale.

Puglia

Reg. reg. 10-10-2003 n. 14

Regolamento regionale per la concessione dei finanziamenti in materia di servizi di telefonia sociale rivolti alle persone anziane in attuazione del D.M. 28 febbraio 2002, n. 70.

Pubblicato nel B.U. Puglia 14 ottobre 2003, n. 116.

Reg. reg. 10 ottobre 2003, n. 14⁽¹⁾.

Regolamento regionale per la concessione dei finanziamenti in materia di servizi di telefonia sociale rivolti alle persone anziane in attuazione del D.M. 28 febbraio 2002, n. 70.

(1) Pubblicato nel B.U. Puglia 14 ottobre 2003, n. 116.

Presidente della Giunta regionale

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" che all'art. 80 (Disposizioni in materia di politiche sociali), comma 14, stabilisce che "Una quota del Fondo di cui al comma 13, nel limite massimo di £. 10 miliardi annue, è destinata al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscono un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio".

Vista la Delib.G.R. 26 settembre 2003, n. 1463 con la quale si approva il "Regolamento regionale per la concessione dei finanziamenti in materia di servizi di telefonia sociale rivolti alle persone anziane in attuazione del D.M. 28 febbraio 2002, n. 70."

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.

Emana

Il seguente regolamento:

Art. 1*Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e determina i criteri per la concessione dei finanziamenti previsti dall'art. 80 - comma 14 - della *legge 23 dicembre 2000, n. 388* in materia di servizi di telefonia sociale rivolti alle persone anziane e fissa le procedure per il monitoraggio, per la valutazione dell'attuazione dei progetti e per l'eventuale revoca dei contributi in attuazione del *D.M. 28 febbraio 2002, n. 70* del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 2*Modalità e termini di presentazione delle domande.*

1. Possono presentare i progetti i soggetti di cui all'*articolo 3 del D.M. 28 febbraio 2002, n. 70* del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che, ai sensi dell'art. 80 - comma 14 - della *legge 23 dicembre 2000, n. 388*, non perseguono fini di lucro.
 2. I progetti, redatti in conformità al succitato decreto e con le modalità definite dal presente regolamento, devono essere presentati entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno esclusivamente con istanza a mezzo raccomandata A.R. indirizzata alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali, viale dei Caduti di tutte le guerre n. 15 - 70126 BARI.
 3. A tale scopo saranno ritenuti regolarmente presentati i progetti spediti entro il predetto termine e farà fede la data del timbro postale di spedizione.
-

Art. 3*Requisiti del servizio.*

1. I progetti devono espressamente contenere i requisiti di cui all'*art. 5 del D.M. 28 febbraio 2002, n. 70* del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
-

Art. 4*Disposizioni generali.*

1. In relazione ai criteri di cui all'*art. 6 del D.M. 28 febbraio 2002, n. 70* del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'assegnazione delle risorse avverrà sulla base della qualità del progetto dal punto di vista:

a) tecnico-operativo in ordine a:

→ gestione del servizio da parte di struttura con adeguata e provata esperienza nel settore della teleassistenza e che, in particolare per la centrale di ascolto, si avvalga di proprio personale dipendente con elevata professionalità;

→ impiego di strumentazione telematica di telesoccorso (centrali operative, apparecchiature d'utente) omologata dal Ministero P.T.;

→ dotazione in comodato gratuito agli utenti di apparecchi individuali segnalatori delle condizioni di allarme;

b) delle attività assistenziali e di sostegno in ordine a :

→ presenza e funzionamento della centrale d'ascolto su tutto il territorio regionale in modo da assicurare la fruizione del servizio da parte degli anziani aventi diritto;

→ controllo delle condizioni di salute dell'anziano attraverso un contatto telefonico giornaliero;

→ accesso dell'anziano al servizio di assistenza e teleassistenza presso qualsiasi domicilio in tutto il territorio regionale;

c) della popolazione e dell'ampiezza del territorio coperti dai servizi di assistenza su territori comprendenti una intera comunità montana, ovvero circoscrizioni comunali coincidenti con i distretti socio-assistenziali come definiti dalla *legge regionale 12 luglio 2002, n. 13*;

d) del collegamento del progetto, attraverso il diretto coinvolgimento dei Comuni, con i servizi sociali di base, con le strutture sanitarie e con altre iniziative, servizi e strutture già esistenti sul territorio per l'assistenza agli anziani.

Art. 5

Requisiti dei destinatari.

1. I soggetti di cui all'*art. 3 del D.M. 28 febbraio 2002, n. 70* del Ministro del Lavoro e Politiche Sociali devono dimostrare il possesso della comprovata esperienza nel settore della promozione dei servizi per le persone anziane mediante certificazione rilasciata dai Sindaci dei Comuni interessati dalle attività direttamente svolte nella Regione Puglia per almeno tre anni continuativi nell'ultimo quinquennio.

Art. 6

Criteri di valutazione dei progetti.

1. Al finanziamento dei progetti si provvederà sulla base della graduatoria regionale formulata secondo il seguente punteggio definito con riferimento ai singoli elementi di qualità del progetto:

a. tecnico-operativo:

massimo punti 20

- comprovata esperienza nel settore della teleassistenza per un triennio per ogni ulteriore anno punti 2 per un massimo di punti 6
- impiego di strumentazione telematica di telesoccorso (centrali operative, apparecchiature punti 4)
- d'utente) omologata dal Ministero P.T. fino a punti 5
- dotazione in comodato gratuito agli utenti di apparecchi individuali segnalatori delle condizioni di allarme fino a punti 5

b. attività assistenziali e di sostegno:

massimo punti 20

- funzionamento della centrale d'ascolto oltre le 10 ore: punti 7
- per 18 ore giornaliero punti 13
- per 24 ore giornaliero punti 5
- controllo delle condizioni di salute dell'anziano solo e/o in situazioni disagiate, come accertate dal Comune, attraverso almeno un contatto telefonico giornaliero
- accesso dell'anziano al servizio di assistenza e teleassistenza da qualsiasi domicilio in tutto il territorio regionale punti 2

c. popolazione e ampiezza del territorio coperti dai servizi di assistenza

massimo punti 40

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| territorio intera comunità montana | punti 10 |
| intero distretto socio-assistenziale | punti 10 |
| intero territorio regionale | punti 40 |
| popolazione servita: | |
| da 50.000 a 100.000 abitanti | punti 3 |
| da 100.000 a 200.000 abitanti | punti 10 |
| oltre 200.000 abitanti | punti 20 |

d. qualità del collegamento del progetto

massimo punti 20

- con i servizi sociali di base fino a punti 5
 - con le strutture sanitarie fino a punti 10
 - con altre iniziative, servizi e strutture già esistenti sul territorio per l'assistenza agli anziani fino a punti 5
-

Art. 7

Priorità.

1. In caso di parità di punteggio sarà data priorità al progetto comportante minore costo.
 2. È finanziabile un solo progetto per ambito distrettuale socio-assistenziale come definito dalla legge regionale 12 luglio 2002, n. 13.
-

Art. 8

Approvazione graduatoria.

1. Il Dirigente del Settore Servizi Sociali disporrà con propri atti, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, l'approvazione della graduatoria e il finanziamento dei progetti.

Art. 9

Procedure e modalità per l'erogazione dei finanziamenti.

1. Il pagamento delle somme avverrà mediante provvedimenti di corresponsione:

- di un acconto pari al 50% dell'importo con lo stesso provvedimento di approvazione e finanziamento del progetto;

- di una quota pari al 40% dopo il primo semestre di attività previa acquisizione di una relazione a firma del legale rappresentante sull'attività svolta contenente, fra l'altro, i seguenti elementi:

a) numero dei soggetti beneficiari del servizio;

b) numero dei contatti telefonici;

c) dati relativi ai percorsi istituzionali attivati;

- del restante 10% a conclusione del progetto previa acquisizione di una relazione finale a firma del legale rappresentante sull'attività svolta contenente, fra l'altro, i dati definitivi riguardo ai seguenti elementi:

a) numero dei soggetti beneficiari del servizio;

b) numero dei contatti telefonici;

c) dati relativi ai percorsi istituzionali attivati.

2. Al pagamento delle quote del 40% e 10% si provvederà ad avvenuta acquisizione delle valutazioni di cui al successivo art. 12.

Art. 10

Beneficiari.

1. I comuni individuano i cittadini cui deve essere assicurato il servizio di controllo telefonico delle condizioni di salute e comunicano l'elenco al soggetto gestore del servizio.

Art. 11

Inizio attività.

1. I servizi dovranno essere avviati entro 90 giorni dalla riscossione dell'acconto.
 2. Il Dirigente del Settore Servizi Sociali, in caso d'inosservanza del termine di cui al comma 1, disporrà la revoca del finanziamento totale e il recupero dell'aconto corrisposto.
-
-

Art. 12*Verifica e controlli.*

1. I soggetti attuatori, ai fini del monitoraggio e della valutazione dello stato di attuazione dei progetti, devono comunicare ai Sindaci dei comuni interessati e al Settore Servizi Sociali della Regione la data di effettivo avvio delle attività e trasmettere agli stessi la relazione semestrale e finale.
 2. I comuni effettuano le verifiche e i controlli e trasmettono alla Regione, entro 30 giorni dalla ricezione delle relazioni, le proprie valutazioni; decorso detto termine s'intende, in ogni caso, acquisita la valutazione positiva del Comune.
 3. Gli organismi gestori del servizio, al fine dell'attività di verifica di cui al precedente comma 2, trasmettono mensilmente ai comuni l'elenco nominativo dei rispettivi cittadini anziani fruitori dei servizi.
-
-

Art. 13*Diffida e revoca.*

1. Il Dirigente del competente Ufficio regionale, in caso d'inosservanza della corretta realizzazione delle attività, provvede a diffidare il soggetto attuatore fissando un termine perentorio oltre il quale, in caso d'inadempienza, il Dirigente del Settore Servizi Sociali disporrà la revoca del finanziamento e il recupero delle somme corrisposte come determinabili in rapporto ai costi del progetto finanziato.
-
-

Art. 14*Conclusione dei progetti e rendicontazione.*

1. Entro tre mesi dalla data di conclusione del progetto i destinatari dei finanziamenti devono presentare al Settore Ragioneria della Regione Puglia la rendicontazione del contributo del finanziamento erogato.
2. La mancata, irregolare o parziale rendicontazione delle spese sostenute, ovvero in presenza di rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel progetto, comporta il recupero della somma erogata che affluirà al capitolo di entrata dell'assegnazione statale per gli interventi di sostegno dei servizi di telefonia sociale rivolti alle persone anziane.

Art. 15
Disposizione transitoria.

1. Per il corrente anno i progetti dovranno essere presentati entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Lazio

L.R. 24-12-2008 n. 30

Istituzione del servizio gratuito di teleassistenza e di telesoccorso sanitari per gli anziani, per i disabili portatori di handicap grave e per gli ammalati cronici non ospedalizzati.
Pubblicata nel B.U. Lazio 27 dicembre 2008, n. 48, S.O. n. 166.

L.R. 24 dicembre 2008, n. 30⁽¹⁾.

Istituzione del servizio gratuito di teleassistenza e di telesoccorso sanitari per gli anziani, per i disabili portatori di handicap grave e per gli ammalati cronici non ospedalizzati.

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 27 dicembre 2008, n. 48, S.O. n. 166.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione

promulga la seguente legge:

Art. 1
Finalità e definizioni.

1. La Regione promuove l'attivazione omogenea sul proprio territorio del servizio di teleassistenza e telesoccorso a distanza, rivolto ai pazienti in condizioni di fragilità sociale e di bisogno sanitario.

2. Ai fini della presente legge, per servizio di teleassistenza e telesoccorso si intendono le attività di monitoraggio, controllo, assistenza e soccorso, svolte a distanza attraverso l'ausilio di strumenti e dispositivi atti a rilevare le condizioni psico-fisiche del soggetto assistito e a garantire la tempestiva comunicazione alle strutture socio-sanitarie.

Art. 2
Gestione integrata del servizio.

1. La Regione individua nella gestione integrata lo strumento per l'erogazione delle funzioni di rilevanza sociale e sanitaria relative al servizio di teleassistenza e telesoccorso.
 2. Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria erogate nell'ambito del servizio di cui alla presente legge sono individuate con apposita deliberazione della Giunta, adottata previo parere della competente commissione consiliare permanente.
 3. Ai fini di cui al comma 1, i comuni delegano le funzioni socio-assistenziali incidenti sui servizi di cui alla presente legge alle aziende unità sanitarie locali.
 4. Gli oneri relativi al finanziamento delle componenti sociali del servizio di teleassistenza e telesoccorso restano a carico dei comuni, che li trasferiscono alle AUSL.
-
-

Art. 3
Destinatari del servizio.

1. I cittadini di età superiore ai settantacinque anni che usufruiscono di monoredito o di reddito pensionistico inferiore a 10.000 euro annui hanno diritto, qualora ne facciano richiesta, di usufruire gratuitamente del servizio di assistenza, controllo e soccorso a distanza, definito ai sensi dell'articolo 1.
 2. I cittadini disabili portatori di handicap gravi, anche di età inferiore a sessantacinque anni, accedono al servizio alle condizioni previste dal comma 1.
 3. I cittadini di età superiore ai settantacinque anni, con reddito annuo superiore a quello fissato ai sensi del comma 1, possono accedere a pagamento al servizio. Ciascuna amministrazione comunale stabilisce le riduzioni sul costo del servizio previste per tali categorie di cittadini.
 4. Con il medesimo provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, la Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione alle AUSL della richiesta di accesso al servizio di teleassistenza e telesoccorso a distanza.
 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati forniti dagli uffici provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), le amministrazioni comunali censiscono i nuclei familiari, con particolare riguardo a quelli monopersonali, di cittadini aventi diritto di accesso al servizio di teleassistenza e telesoccorso ai sensi dei commi 1, 2 e 3.
 6. Al termine del censimento di cui al comma 5, i comuni trasmettono tempestivamente i dati rilevati alle AUSL territorialmente competenti, per lo svolgimento della programmazione di competenza.
-
-

Art. 4
Compiti delle Aziende Unità Sanitarie Locali.

1. Le AUSL provvedono allo svolgimento del servizio di teleassistenza e telesoccorso attraverso la stipula di convenzioni con enti, società pubbliche e private, organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed enti non commerciali di cui al *decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460*, imprese sociali di cui al *decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155* che già svolgono questo tipo di attività e che presentano i requisiti di idoneità previsti dall'articolo 5.

2. Alle AUSL sono delegate le funzioni di monitoraggio, sorveglianza e verifica della qualità ed efficacia del servizio erogato dalle strutture di cui al presente articolo. I dati relativi allo svolgimento di tale attività di controllo sono trasmessi entro il 31 dicembre di ciascun anno alla Regione.

Art. 5

Requisiti strutturali e funzionali per l'erogazione del servizio.

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1 che prestano servizio di assistenza, controllo e soccorso a distanza devono garantire una corretta esecuzione del servizio nel rispetto dei seguenti requisiti strutturali e funzionali:

- a) dotazione tecnologica di ricezione-trasmissione ed elaborazione dati, conforme alla normativa vigente sulle telecomunicazioni e dotata della certificazione di qualità necessaria per lo svolgimento del servizio;
 - b) presenza, nell'arco delle ventiquattro ore, di personale tecnico esperto in informatica, che sovrintenda alla funzionalità della centrale d'ascolto e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione installate presso le utenze;
 - c) installazione e gestione di apparecchiature terminali informatiche presso l'utenza, dotate del sistema di vivavoce e tecnologicamente innovative, al fine di consentirne l'adeguamento anche alle nuove applicazioni e ai nuovi sviluppi del progresso tecnologico;
 - d) disponibilità di un protocollo sperimentato di gestione delle chiamate del Centro di ascolto in entrata ed in uscita, che consenta di individuare il tipo di intervento necessario, di garantire un tempestivo collegamento con le unità di pronto intervento o di crisi, nonché di contattare prontamente parenti o stretti congiunti degli assistiti;
 - e) impiego di personale altamente qualificato, al fine di garantire, nel rispetto delle norme sulla privacy, la più ampia riservatezza sulle informazioni gestite e la professionalità nell'approccio al paziente.
-

Art. 6

Stipula delle convenzioni di erogazione del servizio.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le AUSL stipulano apposite convenzioni con le strutture abilitate ai sensi degli articoli 4 e 5, ai fini dell'erogazione del servizio di teleassistenza e telesoccorso a distanza.

2. La stipula delle convenzioni di cui al comma 1 avviene a seguito dell'esperimento di procedura di evidenza pubblica.

Art. 7

Sperimentazione del servizio.

1. Nelle more della scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 1, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale autorizza una sperimentazione del servizio di teleassistenza e telesoccorso a distanza, di durata annuale, da realizzarsi nelle AUSL Roma B, Roma D e Frosinone.
 2. La sperimentazione di cui al comma 1 è autorizzata dalla Regione previa presentazione, da parte delle AUSL interessate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposito progetto sperimentale, nel quale sono indicati: il campione di popolazione cui è rivolto il servizio; i servizi di teleassistenza e telesoccorso a distanza oggetto di sperimentazione; i soggetti deputati all'erogazione del servizio, con allegata certificazione di conformità ai requisiti di cui all'articolo 5.
 3. Alla sperimentazione di cui al presente articolo, si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 8, comma 1, da ripartirsi in parti uguali tra le tre AUSL sede di sperimentazione.
-

Art. 8

Disposizioni finanziarie.

1. Agli oneri connessi dall'applicazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa di previsione del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008, è istituito, nell'ambito dell'UPB H13, un apposito capitolo denominato: "Istituzione del servizio di teleassistenza e di telesoccorso sanitari per gli anziani, per i disabili portatori di handicap grave e per gli ammalati cronici non ospedalizzati", alla cui copertura si provvede mediante legge di bilancio.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le AUSL sulla base del criterio della quota capitaria calcolata sul numero degli assistibili ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e riferita ai soggetti di cui all'articolo 3.
3. Gli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni comunali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Veneto

L.R. 4-6-1987 n. 26

Provvidenze straordinarie a favore delle persone anziane.

Pubblicata nel B.U. Veneto 5 giugno 1987, n. 32.

Art. 4

1. Per il triennio 1987-1989 è istituito il servizio «telecontrollo - telesoccorso», con la finalità di assistere le persone anziane nel proprio domicilio mediante l'attivazione di un sistema organico di presidi e controlli.

2 Il servizio viene attivato su segnalazione del Comune o dell'Unità locale socio-sanitaria competente per territorio, previa individuazione degli utenti e in via prioritaria nelle aree ove maggiore è la concentrazione degli anziani.

3 L'attivazione del servizio deve rispettare le seguenti condizioni:

a) creazione di centri operativi di telecontrollo e di telesoccorso attivi nell'intera giornata;

b) dotazione agli utenti di apparecchio idoneo approvato dall'ASST, che consenta di far pervenire al centro operativo il segnale d'allarme e di far riconoscere il soggetto che ha inviato l'allarme.

4) La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce, sentita la Commissione consiliare competente, le modalità operative del servizio. Indice successivamente gara selettiva fra le ditte che offrono le maggiori garanzie ai fini dell'affidamento per il triennio del servizio.

È fatta salva l'autonomia dei Comuni e delle Unità locali socio-sanitarie ad attiva e un servizio proprio nel rispetto delle modalità di cui al terzo e quarto comma del presente articolo.

Veneto

L.R. 18-12-2009 n. 30

Disposizioni per la istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina.
Pubblicata nel B.U. Veneto 22 dicembre 2009, n. 104.

Art. 4

Prestazioni del Fondo.

1. Il Fondo finanzia l'accesso alle prestazioni e ai servizi sociali e socio-sanitari non sostitutivi di quelli sanitari, così come indicati nel *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001* "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie", e tenuto conto delle prestazioni aggiuntive regionali. Non sono a carico del Fondo le prestazioni sanitarie individuate dalla Giunta regionale in applicazione del *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001* "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" e successive modificazioni.

2. A carico del Fondo sono compresi:

- a) prestazioni erogate a domicilio o contributi economici, anche sotto forma di assegni di cura;
- b) prestazioni di assistenza domiciliare integrata socio-sanitaria, nell'ambito di programmi di intervento a favore di persone non autosufficienti;
- c) prestazioni in regime semiresidenziale, nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili, comprensive delle prestazioni riabilitative, educative e di socializzazione, anche quando attengono al sollievo della famiglia;
- d) prestazioni a carattere socio-sanitario in regime semiresidenziale, comprensive di azioni di recupero e di mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti, anche quando attengono al sollievo della famiglia;
- e) prestazioni a carattere socio-sanitario rese in centri di servizio residenziali a favore di disabili fisici, psichici, intellettivi e sensoriali;
- f) prestazioni a carattere socio-sanitario rese in centri di servizio residenziali a favore di persone non autosufficienti;
- g) interventi di telesoccorso e telecontrollo;
- h) prestazioni a carattere previdenziale, quali oneri sociali e contributi figurativi per i soggetti che assistono persone non autosufficienti;
- h-bis) maggiori spese sanitarie sostenute dagli ospiti dei centri di servizio, o da chi civilmente obbligato, che non beneficiano dell'impegnativa di residenzialità ⁽³⁾.

(3) Lettera aggiunta dall'*art. 10, comma 1, L.R. 27 aprile 2015, n. 6*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto

dall'art. 71, comma 1 della stessa legge). Vedi, anche, il comma 3 del citato articolo 10.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Molise

L.R. 18-12-2017 n. 22

Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza.

Pubblicata nel B.U. Molise 20 dicembre 2017, n. 70, Edizione Straordinaria.

L.R. 18 dicembre 2017, n. 22 ⁽¹⁾.

Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza.

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 20 dicembre 2017, n. 70, Edizione Straordinaria.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge

Art. 1 Finalità.

1. La Regione Molise, in armonia con le disposizioni della *legge 8 novembre 2000, n. 328* (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1264, della *legge 27 dicembre 2006, n. 296*, ed in conformità all'organizzazione ed alle finalità del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui alla *legge regionale 6 maggio 2014, n. 13*, definisce le azioni e gli interventi per garantire una maggiore e più efficace tutela delle persone non auto sufficienti e delle loro famiglie ed istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza, di seguito denominato "Fondo".

Art. 2 Destinatari.

1. Destinatari degli interventi della presente legge sono i cittadini, compresi quelli dell'Unione europea e gli extracomunitari, che hanno subito una perdita permanente o temporanea dell'autonomia personale e che pertanto non possono

provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione, senza il necessario sostegno.

2. La condizione di non autosufficienza è accertata e certificata dalle Unità di Valutazione Multidimensionali (U.V.M.) costituite presso i Distretti sanitari dell'ASReM.

3. L'individuazione delle modalità e dei criteri di accesso agli interventi e ai servizi finanziati con il Fondo è effettuata con deliberazione di Giunta regionale, conformemente alle determinazioni assunte nel Piano sociale regionale e nel Piano sanitario regionale.

Art. 3 Interventi e servizi.

1. La presente legge intende favorire e sostenere la domiciliarità degli interventi e dei servizi legati alla condizione accertata di non autosufficienza.

2. Sono finanziati con le risorse del Fondo:

a) gli interventi di sostegno alla persona non autosufficiente e alla famiglia, attraverso forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale anche, quando necessario, nell'arco delle ventiquattro ore e nei giorni festivi;

b) la presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano assistenziale individuale che consideri le prestazioni erogate dai servizi sociali e dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno. Gli interventi e le prestazioni da assicurare devono essere garantiti con la massima flessibilità in funzione anche delle esigenze del nucleo familiare della persona con disabilità;

c) l'assistenza domiciliare che andrà ad integrarsi con quella infermieristica, riabilitativa, medico-specialistica erogata dai servizi territoriali dell'ASReM;

d) l'assistenza economica, mediante voucher, per l'acquisto di servizi socioassistenziali presso organismi accreditati;

e) i contributi per il riconoscimento del lavoro di cura del familiare-caregiver;

f) i servizi di sollievo alla famiglia, per affiancare e sostenere i familiari che accudiscono la persona non autosufficiente, compresi i ricoveri di sollievo;

g) i contributi per l'acquisto di ausili e presidi sanitari non compresi nel nomenclatore sanitario;

h) i contributi per l'acquisto di tecnologie assistive e di domotica sociale per la sicurezza, l'autonomia e la connettività sociale;

i) gli interventi di telesoccorso e teleassistenza per soggetti non autosufficienti;

j) i progetti rivolti a minori in condizione di grave disabilità tesi a consentire l'acquisizione di competenze per una maggiore autonomia;

k) il trasporto dei disabili presso gli istituti di istruzione, i centri di riabilitazione, i centri socioeducativi diurni, i servizi di cura, i luoghi ricreativi e di socializzazione;

l) progetti sperimentali da realizzare presso i Centri socioeducativi diurni;

m) il contributo diretto ai disabili gravi e gravissimi.

Art. 4 Piano assistenziale individuale.

1. Conformemente alle disposizioni della *legge regionale n. 13/2014* ed al Piano sociale regionale i servizi sociali e sanitari competenti, con il coinvolgimento degli altri servizi interessati, dello stesso assistito e dei familiari, predispongono un piano assistenziale individuale (P.A.I.) nel quale sono individuati:

- a) le prestazioni sociali e sanitarie, nonché le modalità temporali della loro erogazione;
 - b) le figure professionali da impiegare;
 - c) le risorse umane disponibili, da parte della famiglia, del terzo settore e dell'intera comunità, da impiegare nello svolgimento del piano di intervento personalizzato, nel rispetto della volontà del soggetto e dei suoi familiari;
 - d) il programma degli incontri periodici per la valutazione dell'andamento dell'intervento assistenziale anche per apportare le modifiche che possano rendersi necessarie.
-

Art. 5 Fondo regionale per la non autosufficienza.

1. Il Fondo regionale per la non autosufficienza finanzia le prestazioni ed i servizi socioassistenziali conformemente alla programmazione definita annualmente dalla Giunta regionale, così come definiti dal Piano sociale regionale e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1264, della *legge n. 296/2006*, e successive modifiche.

2. Costituiscono fonti di finanziamento del Fondo le seguenti risorse:

- a) Fondo nazionale per le non autosufficienze;
- b) risorse regionali provenienti dalla fiscalità generale;
- c) risorse messe a disposizione dagli enti locali;
- d) eventuali risorse comunitarie o ulteriori risorse statali.

3. Gli Ambiti territoriali sociali sono titolari delle funzioni amministrative e gestionali. I compiti di programmazione sono in capo alla Regione.

4. Le risorse del Fondo sono assegnate dalla Giunta regionale agli Ambiti territoriali sociali, sulla base della popolazione residente, dei bisogni rilevati dai servizi sociali professionali degli Ambiti territoriali sociali, dell'incidenza della popolazione in condizione di disabilità e di non autosufficienza.

5. La Giunta regionale definisce altresì criteri e modalità per il monitoraggio sulla gestione del Fondo, sulla sostenibilità finanziaria e sul grado di integrazione sociosanitaria.

6. La parte del Fondo rinveniente dalle assegnazioni del FNA è oggetto di programmazione annuale secondo i criteri indicati nei decreti ministeriali.

Art. 6 Norma finanziaria.

1. La presente legge non comporta oneri per l'esercizio finanziario in corso.
 2. Per gli esercizi successivi agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio.
-

Art. 7 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Molise

L.R. 6-5-2014 n. 13

Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali.
Pubblicata nel B.U. Molise 16 maggio 2014, n. 16.

Articolo 46 *Politiche per gli anziani.*

1. Le politiche per gli anziani consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a:

- a) promuovere la partecipazione degli anziani alla comunità locale in un'ottica di solidarietà fra generazioni;
- b) prevenire i processi invalidanti fisici e psicologici, nonché i fenomeni di esclusione sociale, salvaguardando l'autosufficienza e l'autonomia dell'anziano e favorendo la sua permanenza nel contesto familiare di origine ed il mantenimento di una vita di relazione attiva;
- c) prevenire e limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture residenziali;
- d) verificare il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previste dalla programmazione regionale e zonale.

2. In particolare, oltre alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, sono compresi tra gli interventi e i servizi per gli anziani:

- a) la creazione di una rete locale di servizi ricreativi e luoghi aggregativi, in cui promuovere forme di associazionismo e di inserimento sociale, anche di diretta iniziativa della popolazione anziana, con il coinvolgimento della comunità locale e dei soggetti del terzo settore presenti sul territorio;
- b) le forme di agevolazione per l'accesso a trasporti, servizi culturali, ricreativi e sportivi, in relazione a situazioni di reddito inadeguate;
- c) i servizi di assistenza domiciliare integrata per anziani non autosufficienti e affetti da patologie degenerative;
- d) le strutture semiresidenziali e residenziali per anziani non autosufficienti;
- e) servizi di sostegno e sollievo per i familiari conviventi di persone anziane non autosufficienti;
- f) servizi di telesoccorso e pronto intervento per persone anziane a rischio sociosanitario che vivono in condizioni di solitudine o con altri familiari a loro volta inabili o anziani.

3. La condizione di persona anziana non autosufficiente è accertata, relativamente ai soggetti ultrasessantacinquenni, mediante valutazione che tiene conto dell'analisi globale della persona con riferimento a:

- a) stato di salute funzionale organico;
- b) condizioni cognitive e comportamentali;
- c) situazione socio-ambientale e familiare.

4. Gli atti regionali di programmazione promuovono la realizzazione di sistemi di valutazione contestuale e globale della persona anziana portatrice di minorazioni,

al fine dell'accertamento delle diverse condizioni ai sensi della normativa vigente.

5. I servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari rivolti agli anziani non autosufficienti si ispirano ad una logica organizzativa di tipo modulare, basata su percorsi di graduale intensità assistenziale.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.



Friuli-Venezia Giulia

L.R. 26-7-1996 n. 26

Disciplina del servizio del telesoccorso-telecontrollo.
Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 31 luglio 1996, n. 31.

L.R. 26 luglio 1996, n. 26⁽¹⁾.

Disciplina del servizio del telesoccorso-telecontrollo.

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 31 luglio 1996, n. 31.

Art. 1

Oggetto e finalità.

1. Con la presente legge la Regione disciplina in via definitiva l'istituzione del servizio di telesoccorso-telecontrollo, secondo quanto previsto dall'*articolo 1, comma 3, della legge regionale 30 novembre 1992, n. 35*, al fine di favorire la permanenza nell'ambiente di appartenenza delle persone a rischio di istituzionalizzazione socio-sanitaria.
 2. Il servizio di cui al comma 1 si realizza con l'attivazione di un sistema di assistenza telematica a domicilio, idoneo a garantire sia la pronta disponibilità a ricevere le segnalazioni dell'utente in caso di emergenze insorgenti, sia un programmato contatto con l'assistito.
-

Art. 2

Affidamento del servizio.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale provvede ad individuare il soggetto cui affidare la realizzazione e la gestione del servizio di telesoccorso-telecontrollo, procedendo tramite gara, alla quale partecipino soggetti organizzati in forma di associazione, società cooperativa, impresa o associazione di imprese, con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi.
-

Art. 3

Destinatari del servizio.

1. Il servizio è diretto ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, per i quali sia riconosciuta da parte dei servizi territoriali competenti la condizione di rischio di istituzionalizzazione socio-sanitaria ed è erogato in forma gratuita o semigratuita, in relazione alle condizioni economiche previste da apposite direttive regionali.

Art. 4 *Contesto organizzativo.*

1. Il servizio di telesoccorso-telecontrollo afferisce al complesso delle attività integrate rivolte agli anziani di competenza del distretto, che, in quanto sede, di integrazione dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali del territorio, come previsto dall'*articolo 21 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12*, garantisce il raccordo con i servizi sociali e favorisce quello con il volontariato.

2. Il servizio di cui al comma 1 opera altresì in raccordo con i servizi dell'emergenza sanitaria.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i rapporti organizzativi tra il soggetto gestore del servizio di telesoccorso-telecontrollo e le Aziende interessate sono regolati da appositi protocolli operativi, da definirsi tenendo conto di specifici indirizzi regionali.

Art. 5 *Attivazione del servizio, modalità di gestione e di accesso.*

1. Con provvedimento da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale:

a) determina, in sede di prima applicazione della presente legge, il numero delle utenze complessive attivabili sul territorio regionale, ivi comprese quelle eventualmente attivabili ai sensi del comma 3;

b) individua i criteri di priorità per l'ammissione dell'utenza al servizio;

c) emana le direttive di cui all'articolo 3 per l'individuazione dell'utenza avente titolo all'erogazione gratuita del servizio nonché stabilisce la misura della partecipazione alla spesa da parte della restante utenza.

2. Il numero delle utenze di cui al comma 1, può essere rideterminato, con provvedimento della Giunta regionale, con scadenza annuale.

3. Per le aree montane sono adottati anche presidi telematici sperimentali idonei a consentire la permanenza dei soggetti interessati anche in ambienti di appartenenza a forte isolamento abitativo.

4. La messa a disposizione e l'adozione dei presidi di cui al comma 3 sono disciplinati da apposito atto aggiuntivo tra la Regione e il soggetto di cui all'articolo 2.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati i criteri per la ripartizione delle utenze tra le Aziende per i servizi sanitari. Le utenze vengono ripartite con decreto del direttore della Direzione centrale salute e protezione sociale ⁽²⁾.

6. I beneficiari sono individuati in sede distrettuale dai servizi territoriali competenti fra le persone a rischio d'istituzionalizzazione di cui all'articolo 3 e in base ai criteri di priorità di cui al comma 1, lettera b).

(2) Comma così sostituito dall'*art. 12, L.R. 26 ottobre 2006, n. 19*. Il testo originario era così formulato: «5. Con provvedimento della Giunta regionale, le utenze, quantificate per distretti, vengono assegnate alle Aziende per i servizi sanitari, secondo criteri che tengano conto in particolare della numerosità della popolazione anziana, della sua incidenza sul totale della popolazione adulta, nonché delle caratteristiche geo-morfologiche del territorio e di eventuali situazioni specifiche relative al numero dei disabili.».

Art. 6

Norme finanziarie.

1. Per le finalità previste dalla presente legge, relativamente alla realizzazione in via definitiva del servizio di telesoccorso-telecontrollo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito - a decorrere dall'anno 1997 - alla Rubrica n. 21 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VIII - il capitolo 4758 [2.1.148.2.08.07] con la denominazione «Spese per la realizzazione del servizio di telesoccorso-telecontrollo» e con lo stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

3. In relazione al disposto di cui all'articolo 7, comma 1, al fine di garantire la continuità del servizio di telesoccorso-telecontrollo istituito con *legge regionale n. 35 del 1992*, è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per l'anno 1996.

4. Il predetto onere di lire 500.000.000 fa carico al capitolo 4757 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, il cui stanziamento in termini di competenza è elevato di pari importo.

5. Sul citato capitolo 4757 è altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 500.000.000, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» del precitato stato di previsione della spesa.

6. All'onere complessivo di lire 2.500.000.000, in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 500.000.000 per l'anno 1996 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, derivante dai commi 1 e 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 36 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti).

7. Ai sensi dell'*articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10*, il capitolo 4758 è inserito, a decorrere dall'anno 1997, nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

Art. 7

Norma transitoria.

1. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'attività sperimentale svolta ai sensi della *legge regionale n. 35 del 1992* nel periodo compreso tra il 1° luglio 1996 e la data di entrata in vigore della presente legge. La sperimentazione del telesoccorso avrà termine il quindicesimo giorno successivo a quello della data di esecutività della convenzione stipulata con il soggetto di cui all'articolo 2.

Art. 8

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Liguria

L.R. 24-5-2006 n. 12

Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari.
Pubblicata nel B.U. Liguria 31 maggio 2006, n. 8, parte prima.

L.R. 24 maggio 2006, n. 12⁽¹⁾.**Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 31 maggio 2006, n. 8, parte prima.

(2) Ai sensi dell'*art. 10, comma 1, L.R. 15 febbraio 2010, n. 6* le attività di chi alla suddetta legge rientrano nel sistema dei servizi di protezione sociale di cui alla presente legge. Vedi anche la *Delib.G.R. 20 ottobre 2006, n. 1106*.

Art. 34*Politiche a favore degli anziani.*

1. La Regione tutela e valorizza la persona anziana sia come risorsa e soggetto della rete di protezione sociale, sia come beneficiaria delle prestazioni erogate dal sistema integrato.

2. Le politiche a favore degli anziani comprendono interventi e servizi volti a:

a) offrire occasioni e opportunità per promuovere un invecchiamento attivo e capace di valorizzare l'anziano come risorsa e protagonista del suo futuro;

b) promuovere e riconoscere la partecipazione degli anziani alla comunità locale, anche attraverso attività civiche, in un'ottica di solidarietà fra generazioni;

c) favorire, anche con il concorso delle imprese, il ruolo attivo dell'anziano nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni;

d) prevenire i processi invalidanti fisici e psicologici, nonché i fenomeni di esclusione e isolamento sociale, salvaguardando l'autosufficienza e l'autonomia dell'anziano e favorendo la sua permanenza nel contesto familiare di origine ed il mantenimento di una vita di relazione attiva;

e) prevenire e limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture residenziali.

3. In particolare, oltre alle prestazioni erogate a favore della non autosufficienza, secondo le indicazioni definite nel Piano Sociale Integrato Regionale, gli Ambiti Territoriali Sociali e i Distretti Sociosanitari prevedono:

a) servizi di assistenza domiciliare integrata per anziani non autosufficienti e affetti da patologie degenerative;

b) servizi di protezione e tutela per gli anziani soli, attraverso l'affido a singoli o a famiglie ovvero la realizzazione di progetti di convivenza realizzati secondo modelli di vita familiare;

c) servizi ricreativi locali in cui promuovere forme di associazionismo e di inserimento sociale;

d) forme di agevolazione per l'accesso a trasporti, servizi culturali, ricreativi e sportivi, in relazione a situazioni di reddito inadeguate;

e) strutture semiresidenziali e residenziali per anziani non autosufficienti;

f) servizi di sostegno e sollievo per i familiari conviventi di persone anziane non autosufficienti;

g) servizi di telesoccorso e pronto intervento per persone anziane a rischio socio-sanitario che vivono in condizioni di solitudine o con altri familiari a loro volta inabili o anziani.

4. Gli atti regionali di programmazione ai fini dell'accertamento delle diverse condizioni psicofisiche e familiari dell'anziano, ai sensi della normativa vigente, promuovono la realizzazione di sistemi di valutazione multidimensionale.

5. I servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari rivolti agli anziani non autosufficienti si ispirano ad una logica organizzativa flessibile, a carattere modulare, basata su percorsi di graduale intensità assistenziale.

Art. 38 *Servizi per la domiciliarità.*

1. L'assistenza domiciliare ha lo scopo di assicurare la permanenza delle persone, con totale o parziale non autosufficienza, nella comunità familiare e sociale. I Distretti Sociosanitari e gli Ambiti Territoriali Sociali provvedono a:

a) attuare interventi di sostegno, in forma diretta o tramite titoli di acquisto dei servizi, alla persona e alla famiglia che provvede all'assistenza, attraverso specifiche prestazioni domiciliari da parte di assistenti familiari e operatori socio-sanitari;

b) erogare contributi economici anche finalizzati ad interventi di adeguamento dell'abitazione e della sua accessibilità;

c) sviluppare azioni per la teleassistenza e il telesoccorso.

2. Qualora la non autosufficienza sia correlata a patologie in atto o cronicizzate, le prestazioni sociali si integrano con le prestazioni sanitarie, dando luogo a forme di assistenza domiciliare integrata (ADI).

3. Le azioni indicate ai commi 1 e 2 possono essere integrate con attività del volontariato, iniziative di auto e mutuo-aiuto, servizi di prossimità e buon vicinato.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Emilia-Romagna

L.R. 3-2-1994 n. 5

Tutela e valorizzazione delle persone anziane - Interventi a favore di anziani non autosufficienti.
Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 7 febbraio 1994, n. 11.

L.R. 3 febbraio 1994, n. 5⁽¹⁾.

Tutela e valorizzazione delle persone anziane - Interventi a favore di anziani non autosufficienti⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 7 febbraio 1994, n. 11.

(2) Con *Delib.G.R. 22 febbraio 2000, n. 270* è stata approvata la direttiva concernente i requisiti e i criteri di realizzazione di alloggi con servizi per anziani nell'ambito del programma di interventi pubblici di edilizia abitativa per il triennio 2000/2002.

TITOLO III

Interventi socio-assistenziali

Art. 12

Interventi socio-assistenziali rivolti agli anziani⁽⁹⁾.

1. [Il Consiglio regionale adotta, con cadenza almeno triennale, linee di indirizzo programmatico rivolte ai soggetti pubblici e privati convenzionati relativamente agli interventi socio-assistenziali, anche a carattere sperimentale, a favore degli anziani]⁽¹⁰⁾.

2. [Le Province, sulla base di apposita direttiva della Giunta regionale, coordinano la predisposizione da parte dei Comuni dei relativi piani di intervento per il perseguitamento sul territorio degli indirizzi adottati dal Consiglio regionale]⁽¹¹⁾.

3. Gli interventi socio-assistenziali sono volti al recupero o al mantenimento dell'autosufficienza economica o sociale della persona anziana e consistono principalmente⁽¹²⁾:

a) in interventi volti al miglioramento della situazione economica di anziani bisognosi e in interventi di carattere straordinario finalizzati anche all'installazione di attrezature e ausili per consentire o migliorare la fruibilità dell'abitazione;

b) nella promozione dell'associazionismo volto all'istituzione dei centri sociali per anziani, alla gestione di attività di utilità sociale e di attività ricreative;

c) nell'istituzione e gestione di servizi di assistenza domiciliare a prevalente aiuto alla persona, di sistemi di telesoccorso e di strutture residenziali e

semiresidenziali per anziani.

4. Nella realizzazione degli interventi di carattere sociale la Regione e gli Enti locali valorizzano l'intervento di organizzazioni, in particolare di quelle di volontariato di cui alla *L.R. 31 maggio 1993, n. 26*, di associazioni e di persone singole che si impegnino, in raccordo con l'Ente pubblico, ad offrire aiuto a persone anziane.

5. Agli oneri derivanti dagli interventi previsti al comma 3 si fa fronte, nell'ambito degli stanziamenti annualmente previsti nel bilancio regionale a favore della *L.R. 12 gennaio 1985, n. 2*, secondo le procedure ed entro i limiti di cui agli articoli 41 e 42 della legge medesima.

(9) Rubrica così sostituita dall'*art. 55, comma 1, L.R. 12 marzo 2003, n. 2*. Il testo originario era così formulato: «Programmazione degli interventi socio-assistenziali - Settore anziani.».

(10) Comma abrogato dall'*art. 64, comma 2, lettera e), L.R. 12 marzo 2003, n. 2*. Per la decorrenza vedi l'*art. 65, comma 2*, della stessa legge.

(11) Comma abrogato dall'*art. 64, comma 2, lettera e), L.R. 12 marzo 2003, n. 2*. Per la decorrenza vedi l'*art. 65, comma 2*, della stessa legge.

(12) Alinea così modificato dall'*art. 55, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n. 2*.

Art. 21 *Assistenza domiciliare integrata.*

[1. L'assistenza domiciliare integrata consiste nell'insieme combinato di prestazioni di carattere socio-assistenziale e sanitario erogate al domicilio di anziani non autosufficienti, di norma a sostegno dell'impegno familiare, sulla base dei programmi assistenziali personalizzati indicati dall'U.V.G. Il relativo Servizio deve garantire, sulla base di una valutazione multidimensionale, prestazioni con caratteristiche di globalità, adeguatezza e continuità.

2. L'assistenza domiciliare integrata è tesa a garantire:

- a) assistenza di medicina generale;
- b) consulenza medico-specialistica;
- c) assistenza infermieristica;
- d) assistenza riabilitativa e di recupero funzionale;
- e) fornitura di ausili e presidi sanitari necessari;
- f) assistenza domiciliare per lo svolgimento delle attività quotidiane;
- g) utilizzo del telesoccorso.

3. A favore delle famiglie disponibili a mantenere l'anziano non autosufficiente nel proprio contesto, nonché di quelle di cui all'*art. 13*, la Regione prevede idonea contribuzione per le attività socio-assistenziali domiciliari di rilievo sanitario di cui

al D.P.C.M. 8 agosto 1985, previste dal programma assistenziale personalizzato, non erogate dal servizio pubblico ma garantite direttamente dalla famiglia stessa. Criteri, modalità, procedure degli interventi, nonché la misura del concorso finanziario saranno determinate, in una logica di graduale applicazione, tramite apposita direttiva, sentita la competente Commissione consiliare] ⁽²¹⁾.

(21) Articolo abrogato dall'art. 64, comma 2, lettera e), L.R. 12 marzo 2003, n. 2. Per la decorrenza vedi l'art. 65, comma 2, della stessa legge.
